

Condizioni Generali Parte II

1 – Definizioni

1.1 I termini con la lettera iniziale maiuscola utilizzati nelle presenti Condizioni Generali Parte II devono essere intesi, salvo diversa indicazione, con il significato specificato nelle definizioni contenute nelle Condizioni Generali Parte I e nei relativi Allegati.

1.2 Nella presente parte delle Condizioni Generali, il termine:

- **“Mercato Garantito”**: indica il mercato (o un suo segmento) relativo al Comparto individuato nella/e opzione/i formulata/e nella Richiesta di Servizi (a titolo esemplificativo, il Mercato Azionario, il Mercato dei Derivati ed il Mercato Obbligazionario).
- **“Servizio di compensazione e garanzia”**: indica il servizio svolto da Euronext Clearing in qualità di controparte centrale in relazione ai contratti negoziati in ciascun Mercato Garantito relativi agli strumenti finanziari specificati negli accordi tra Euronext Clearing e la Società di Gestione.

1.3 Le disposizioni dei seguenti articoli sono applicabili nel rispetto delle regole della Società di gestione dei Mercati Garantiti e di Euronext Clearing.

2 – Oggetto del Servizio di Compensazione e Garanzia per il Partecipante Generale

2.1 Dal momento in cui il Contratto indicato nella Richiesta di Servizi diventa pienamente efficace ai sensi del paragrafo 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, Euronext Clearing si impegna a subentrare, secondo quanto previsto dagli Allegati, nelle Posizioni assunte da quel momento sul Mercato Garantito di riferimento, in relazione alle tipologie di contratti per i quali opera il Servizio di Compensazione e Garanzia, da parte del Partecipante Generale. Le tipologie di contratto di cui sopra sono rese note con le modalità di comunicazione previste dal paragrafo 6.2 delle Condizioni Generali Parte I. Il Partecipante Generale rimane vincolato, anche nei confronti di Euronext Clearing in qualità di amministratore del Sistema, da tutte le disposizioni degli accordi che ha concluso con il Cliente Negoziatore e che ha comunicato a Euronext Clearing. Euronext Clearing, dal momento dell'entrata in vigore di tali accordi, ha il diritto di eseguire le operazioni di credito o di debito che ne derivano, in linea con le disposizioni degli Allegati.

2.2 Per quanto riguarda il Comparto Obbligazionario, gli Ordini di Trasferimento sono effettuati limitatamente ai contratti, ivi previsti, conclusi con un operatore che, per tale Comparto, sia un Partecipante al Sistema di garanzia a controparte centrale gestito da Euronext Clearing o aderente a un sistema di garanzia gestito da un Partecipante Speciale.

3 – Oggetto del Servizio di compensazione e garanzia per il Partecipante Individuale

- 3.1** Dal momento in cui il Contratto indicato nella Richiesta di Servizi diventa pienamente efficace ai sensi del paragrafo 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, Euronext Clearing subentra, secondo quanto previsto dagli Allegati, nelle Posizioni assunte da quel momento dal Partecipante Individuale al Mercato Garantito di riferimento, in relazione alle tipologie di contratti per i quali opera il Servizio di Compensazione e Garanzia. Le tipologie di contratto di cui sopra sono rese note con le modalità di comunicazione previste dal paragrafo 6.2 delle Condizioni Generali Parte I.
- 3.2** Per quanto riguarda il Comparto Obbligazionario, gli Ordini di Trasferimento sono effettuati limitatamente ai contratti, ivi previsti, conclusi con un operatore che, per tale Comparto, sia un Partecipante al Sistema di garanzia a controparte centrale gestito da Euronext Clearing o aderente a un sistema di garanzia gestito da un Partecipante Speciale.

4 – Finalità del servizio di compensazione e garanzia per il Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Italiani

- 4.1** Dal momento in cui il Contratto indicato nella Richiesta di Servizi diventa pienamente efficace ai sensi del paragrafo 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Italiani può utilizzare, per il Mercato Garantito di riferimento, i servizi del Sistema come previsto negli Allegati. Di conseguenza, il Partecipante Generale ed Euronext Clearing subentrano nelle posizioni assunte sul Mercato Garantito da quel momento dal Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Italiani, in relazione alle tipologie di contratti per i quali opera il Servizio di Compensazione e Garanzia. Le tipologie di contratto di cui sopra sono rese note con le modalità di comunicazione previste dal paragrafo 6.2 delle Condizioni Generali Parte I.
- 4.2** Le posizioni registrate presso Euronext Clearing a nome del Partecipante Generale e riferite al Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Italiani si intendono esclusivamente appartenenti ai rapporti giuridici esistenti tra Euronext Clearing e il Partecipante Generale. Pertanto, il Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Italiani non può avanzare alcuna pretesa nei confronti di Euronext Clearing o esercitare alcun potere sulle suddette Posizioni o sui suddetti conti, in quanto tali registrazioni non danno luogo ad alcun rapporto tra il Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Italiani ed Euronext Clearing.
- 4.3** Il Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Italiani rimane vincolato, anche nei confronti di Euronext Clearing in qualità di amministratore del Sistema, da tutte le disposizioni degli accordi che ha concluso con il Partecipante Generale e che ha comunicato a Euronext Clearing. Euronext Clearing, dal momento dell'entrata in vigore di tali accordi, ha il diritto di eseguire le operazioni di credito o di debito che ne derivano, in linea con le disposizioni degli Allegati.
- 4.4** Per quanto riguarda il Comparto Obbligazionario, gli Ordini di Trasferimento sono effettuati limitatamente ai contratti, ivi previsti, conclusi in contropartita con un operatore che, per tale Comparto, sia un Partecipante al Sistema di garanzia a controparte centrale gestito da Euronext Clearing o aderente a un sistema di garanzia gestito da un Partecipante Speciale.

5 - Obblighi del Cliente del Servizio di compensazione e garanzia

5.1 Dal momento in cui il Contratto indicato nella Richiesta di Servizi diventa pienamente efficace ai sensi del paragrafo 2.5 delle Condizioni Generali Parte I e del Regolamento, il Cliente che sia un Partecipante è tenuto a regolare con Euronext Clearing, direttamente o tramite un Agente di Regolamento, i Margini sulle Posizioni registrate nei conti a lui intestati e, ove previsto, i pagamenti al Fondo di Garanzia e gli altri importi dovuti, in base alle opzioni opportunamente scelte dal Partecipante e nei termini e secondo le modalità stabilite da Euronext Clearing e comunicate ai sensi dell'Articolo 6 delle Condizioni Generali Parte 1.

5.2 Il Cliente riconosce e accetta che Euronext Clearing è autorizzata a effettuare trasferimenti e/o a liquidare le posizioni sul Mercato Garantito nei casi specifici previsti dagli Allegati. Il Cliente, in qualità di garante nei confronti di Euronext Clearing, dovrà inserire nei contratti con i propri clienti apposite clausole che autorizzino il Cliente ad accettare le procedure indicate nei suddetti Allegati in relazione al trasferimento e al regolamento sul Mercato Garantito delle Posizioni registrate nella Struttura di Conto Terzi e, se del caso, nei sottoconti come consentito dal Regolamento.

5.3 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 delle Condizioni Generali Parte I, il Cliente resta obbligato nei confronti di Euronext Clearing a introdurre nei contratti con i propri clienti specifiche clausole di salvaguardia che prevedano che i suddetti clienti siano tenuti a far valere qualsiasi pretesa, direttamente o indirettamente connessa al rapporto instaurato con il Cliente, esclusivamente nei confronti del Cliente stesso.

5.4 Con riferimento al Servizio di compensazione e garanzia nei Derivati su Commodity Agricole in caso di consegna alternativa di cui all'art. B.5.2.9 del Regolamento, il Cliente o il diverso soggetto che ritira il sottostante è tenuto ad avvalersi delle strutture individuate nelle Istruzioni per la conservazione del sottostante secondo le disposizioni contrattuali e i corrispettivi ivi previsti. In caso di contestazione della qualità del grano, il Cliente o i suddetti soggetti potranno avvalersi delle strutture individuate nelle Istruzioni per le attività di campionamento e analisi del grano secondo i termini contrattuali e i corrispettivi stabiliti dalle stesse.

5.5 Previo accordo tra Euronext Clearing e la Società di gestione interessata, le clausole delle Condizioni generali e degli Allegati saranno estese, fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 11 delle Condizioni generali Parte I, a nuovi mercati (o segmenti) o a nuovi strumenti finanziari negoziati sui Mercati garantiti, e inclusi nel comparto di cui il Cliente fa parte. Euronext Clearing informerà i Clienti della sottoscrizione di tali accordi con le modalità di comunicazione indicate al paragrafo 6.2 delle Condizioni Generali Parte I.

5.6 Nel caso in cui il Cliente sia un Partecipante che garantisce le Posizioni di un Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Legacy di Euronext, tale Partecipante dovrà presentare a Euronext Clearing una procura che consenta a tale Cliente Negoziatore di eseguire per suo conto tutte le operazioni necessarie previste dalle suddette disposizioni del presente Articolo "Infrastruttura Tecnologica", compresa la concessione a tale Cliente Negoziatore di tutti i poteri, diritti e autorizzazioni necessari per lo scambio di dati.

6 - Sospensione degli effetti del recesso del Cliente dal servizio di compensazione e garanzia

- 6.1** Il Cliente è tenuto a chiudere tutte le Posizioni registrate nei conti ad esso corrispondenti entro la data di entrata in vigore del recesso indicata nella relativa comunicazione.
- 6.2** Nel caso in cui il Cliente non rispetti le disposizioni del precedente paragrafo 1, il recesso avrà effetto a partire dalla scadenza delle Posizioni ancora in essere a tale data e prima dell'entrata in vigore del recesso, producendo solo gli effetti espressamente previsti dal Regolamento.

7 - Sospensione dell'esecuzione del Servizio di compensazione e garanzia, sua cessazione e procedure di inadempimento

- 7.1** L'esecuzione del Servizio di compensazione e garanzia nei confronti del Cliente può essere totalmente o parzialmente sospesa da Euronext Clearing, come indicato nel Regolamento, anche con riferimento agli effetti di tale sospensione.
- 7.2** Euronext Clearing può escludere i Clienti dal sistema di compensazione e garanzia in linea con le disposizioni dell'articolo 12 delle Condizioni Generali Parte I e, più in particolare, del Regolamento, con gli effetti ivi previsti.
- 7.3** In caso di esclusione si applicano le disposizioni dell'art. B.2.2.5 del Regolamento.

8 - Infrastruttura tecnologica

- 8.1** Il Servizio di compensazione e garanzia comprende, tra l'altro, la fornitura dell'Infrastruttura Tecnologica selezionata dal Cliente tramite portale di adesione (Member Portal) e disciplinata secondo le disposizioni degli Allegati. Euronext Clearing provvede all'invio dei codici, delle relative password e, ove previsto, dei file elettronici con le istruzioni per ottenere il certificato digitale in formato elettronico. Euronext Clearing fornisce inoltre assistenza tecnica e operativa per consentire al Cliente di collegare le proprie apparecchiature hardware e software all'Infrastruttura Tecnologica fornita da Euronext Clearing, in linea con le disposizioni degli Allegati.
- 8.2** L'Infrastruttura Tecnologica consente al Cliente di scambiare dati e informazioni con Euronext Clearing e di inviare e ricevere ordini e istruzioni relativi al sistema di compensazione e garanzia utilizzando mezzi di comunicazione a distanza. Per evitare qualsiasi dubbio, in caso di mancata disponibilità o di qualsiasi difetto dell'Infrastruttura Tecnologica, Euronext Clearing si impegna a compiere tutti gli sforzi ragionevoli per porre rimedio al problema e sarà responsabile nei confronti del Cliente ai sensi delle Condizioni Generali Parte I.
- 8.3** Euronext Clearing registra continuamente i contratti tra Euronext Clearing e il cliente. Queste registrazioni forniscono la prova delle transazioni effettuate dai Clienti e di qualsiasi altra comunicazione inviata attraverso l'Infrastruttura Tecnologica. L'Infrastruttura Tecnologica consente quindi alle Parti di acquisire prove durevoli di tutte le informazioni, richieste e istruzioni scambiate utilizzando l'Infrastruttura.
- 8.4** Il Cliente è inoltre tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per impedire l'uso non autorizzato dell'Infrastruttura Tecnologica.

9 – Diritti di proprietà intellettuale e/o industriale

- 9.1** I marchi di proprietà della Cassa di Compensazione e Garanzia, tra cui: Euronext Clearing, BCS, ICWS, MARS, MoVE, FIRE e Cloud2Clear, sono di proprietà della Cassa di Compensazione e Garanzia o del Gruppo Euronext. I suddetti marchi e qualsiasi altro marchio di proprietà delle società del Gruppo Euronext non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società proprietaria del marchio.
- 9.2** L'Infrastruttura Tecnologica, il layout e i contenuti dei siti web e del Portale di Adesione di Euronext Clearing e del Servizio di compensazione e garanzia, (ivi compresi, a titolo esemplificativo, tutti i dati, le informazioni, le comunicazioni, i contenuti redazionali, il software, le fotografie, i video, la grafica, la musica, i disegni, i suoni, le procedure per l'acquisizione e la gestione dei dati e in generale ogni materiale e servizio ivi presente, ove non diversamente indicato) sono di proprietà esclusiva della società indicata nei siti stessi e sono protetti ai sensi della normativa vigente in materia di diritto d'autore (e di ogni altra normativa in materia di proprietà intellettuale).

10 – Normativa fiscale

- 10.1** Ai sensi della normativa FATCA e della Direttiva 2014/107/UE, così come recepita dal D.M. 28 dicembre 2015, che prevede l'invio automatico e con cadenza annuale delle informazioni fiscali da parte delle amministrazioni finanziarie di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, sulla base del Common Reporting Standard (CRS) dell'OCSE, il Cliente è tenuto a inviare a Euronext Clearing anche l'apposito modulo, allegato al Contratto, debitamente compilato e sottoscritto.

11 – Continuità operativa

- 11.1** Euronext Clearing adempie ai propri obblighi con la dovuta cura e diligenza professionale e si impegna a porre in essere tutti gli interventi opportuni sui propri sistemi per garantire la continuità del Servizio secondo il proprio piano di continuità operativa, redatto in conformità con le linee guida in materia emanate dalle autorità di vigilanza competenti, e approvate annualmente dalle stesse, rimanendo pertanto responsabile del corretto funzionamento del proprio piano di continuità operativa per la gestione dei diversi scenari di crisi indicati nello stesso.

Il piano di continuità operativa di Euronext Clearing tiene conto di diversi scenari di stress case basati, come requisito minimo, sui seguenti fattori di rischio:

- distruzione o inaccessibilità di strutture nelle quali sono allocate unità operative o apparecchiature critiche;
- mancata disponibilità di sistemi informativi critici;
- mancata disponibilità di personale essenziale per il funzionamento dei processi aziendali;
- interruzione del funzionamento delle infrastrutture (inclusi forniture elettriche, reti di telecomunicazione, reti interbancarie, mercati finanziari);
- alterazione o perdita di dati e documenti critici.

11.2 Nel caso in cui i Servizi vengano interrotti, sospesi o ritardati in tutto o in parte, Euronext Clearing - nella misura in cui ciò sia possibile e previo avviso al Cliente, se ritenuto necessario - adotterà tutte le azioni correttive appropriate in relazione ai problemi in questione, secondo il piano di continuità operativa, una copia del quale è pubblicata sul sito web di Euronext Clearing.

11.3 Euronext Clearing comunicherà al Cliente i nomi dei suoi contatti di emergenza.

* * * * *